



Anno 2021
Tit. VII
Cl. 12
Fasc. 2020-VII/12.6.4
N. Allegati 0
DM/MC/FR

e, p.c.

Al Personale Docente e Ricercatore
Al Personale Tecnico Amministrativo

Alle OO.SS e alle R.S.U.
Ai Dirigenti
Al RSPP di Ateneo

Oggetto: Emergenza pandemica da COVID - obbligo vaccinale, green pass, lavoro agile, quarantena, congedi

Con e-mail del 23 dicembre 2021, integrata dalla successiva del 29 dicembre 2021, e dal "PROTOCOLLO 2022" pubblicato sul sito internet di Ateneo il 31 dicembre 2021, a cui si sono aggiunte le ulteriori due e-mail del 10 gennaio 2022, il nostro Ateneo, ha dato concreta, rapida ed efficace risposta all'acuirsi dei contagi da COVID-19, individuando gli strumenti utili per garantire le migliori condizioni di sicurezza e diminuire il diffondersi del virus.

Quanto già disposto, ha trovato sostanziale conferma nelle normative che si sono susseguite nell'ultimo periodo.

È opportuno precisare che la situazione è in continua evoluzione, anche alla luce di preannunciati prossimi ulteriori provvedimenti.

Tuttavia, con questa circolare si riassumono le disposizioni per i dipendenti/collaboratori dell'Ateneo, e quindi per il Personale Docente e Ricercatore, per il Personale Tecnico Amministrativo e per i Collaboratori che a qualsiasi titolo operano in Università.

OBBLIGO DI GREEN PASS "RAFFORZATO" (SUPER GREEN PASS) PER IL PERSONALE UNIVERSITARIO

Il decreto legge 7 gennaio 2022 ha stabilito l'estensione dell'obbligo vaccinale al personale delle università, indipendentemente dall'età e fatte salve particolari condizioni di salute certificate.

Tutti i dipendenti/collaboratori dell'Ateneo - dal 1° febbraio prossimo e fino al 30 giugno 2022, salvo proroghe - potrà svolgere l'attività lavorativa solo se in possesso della certificazione verde "rafforzata" (il cosiddetto super green pass), che viene rilasciata solo ai soggetti che abbiano assolto all'obbligo vaccinale. Alternativamente, è consentito produrre il certificato di avvenuta guarigione da Covid-19.

Per obbligo vaccinale s'intende:

- il completamento del ciclo di vaccinazione primaria (prima e seconda dose o guarigione), al termine del quale è rilasciato il green pass rafforzato;
- la somministrazione della dose di richiamo (terza dose o booster), da eseguire entro il termine di validità del green pass rafforzato relativo al ciclo primario.





I dipendenti non in possesso della certificazione *“devono per legge essere considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati”* (art. 1 comma 4 decreto legge 7 gennaio 2022).

Eccezionalmente e solo per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, o per il periodo strettamente necessario per garantire la copertura del ciclo vaccinale, l'Ateneo potrà adibire i propri dipendenti a mansioni diverse, ovvero potrà estendere l'istituto del lavoro agile, senza decurtazione della retribuzione.

Gli obblighi di cui sopra non si applicano ai dipendenti che, con certificazione medica, risultano esentati dalla campagna vaccinale.

La durata della certificazione verde è stata ridotta da nove a sei mesi.

QUARANTENA, ISOLAMENTO E USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

A seguito dell'emanazione del DL 229/2021, il Ministero della Salute ha adottato in data 30 dicembre 2021 una nuova Circolare relativa all'aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento legate alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS CoV-2 Omicron.

La Circolare oltre a sottolineare l'importanza della somministrazione della c.d. “dose booster” per ottenere una maggiore efficacia della vaccinazione conferendo una più elevata protezione contro la malattia grave da variante Omicron, mette in atto rilevanti modifiche su quarantene ed isolamenti.

Di seguito le principali novità introdotte e le conseguenti ricadute sui provvedimenti di sanità pubblica.

TIPOLOGIE DI SOGGETTI

1. Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l'attuale misura della quarantena di 10 giorni dall'ultima esposizione al termine del quale risulti eseguito un test di norma antigenico per il quale l'interessato dovrà rivolgersi alle farmacie del territorio presentando l'attestazione di quarantena rilasciata da ATS
2. Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena dura 5 giorni purché al termine del periodo risulti eseguito un test (di norma antigenico) negativo come descritto nel punto precedente.
3. Soggetti asintomatici rientranti in una delle tre categorie sotto elencate:
 - Abbiamo ricevuto la “dose booster”
 - Abbiamo completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti
 - Siano guariti da infezione SARS-CoV 2 nei 120 giorni precedenti



A questi ultimi non si applica la quarantena domiciliare ma è fatto obbligo di utilizzare maschera FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione ed effettuare una auto sorveglianza per almeno 5 giorni riferendo immediatamente al proprio medico o pediatra l'insorgenza di eventuali sintomi. Essi riceveranno comunque, se individuati come contatti stretti dal caso, una comunicazione da parte di ATS nella quale verranno citate le nuove disposizioni che dovranno portare sempre con sé in caso di eventuali controlli insieme al Green Pass che non verrà revocato.

In caso di eventuale comparsa di sintomi riferiti al proprio medico è prevista l'effettuazione di un test antigenico o molecolare e nel caso risulti negativo, qualora il soggetto risultasse ancora sintomatico, il tampone deve essere ripetuto, dopo 5 giorni.

4. Operatori sanitari: sono posti in **SORVEGLIANZA SANITARIA** senza isolamento domiciliare con l'obbligo di eseguire tamponi con frequenza giornaliera fino al quinto giorno dall'ultimo contatto con il soggetto positivo

CONCLUSIONE ISOLAMENTO

1. Per i soggetti **NON** vaccinati o che **NON** abbiano completato il ciclo vaccinale, l'isolamento si conclude con un tampone antigenico o molecolare effettuato dopo almeno 10 giorni dal tampone positivo di diagnosi, con almeno 3 giorni senza sintomi
2. Per i soggetti vaccinati che abbiano ricevuto la "dose booster" o che abbiano completato il ciclo vaccinale nei 120 giorni precedenti, o che siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, l'isolamento si conclude con un tampone antigenico o molecolare effettuato dopo almeno 7 giorni dal tampone positivo di diagnosi, con almeno 3 giorni senza sintomi

In caso di persistente positività l'isolamento si concluderà dopo 21 giorni, e comunque non prima di aver ricevuto le indicazioni dall'autorità sanitaria, per tutti i casi tranne quelli con variante virale omicron o beta sospetta o confermata per i quali è sempre necessaria la negativizzazione del tampone molecolare.

In ottemperanza a quanto disposto dal D.L. 146/2021, convertito con Legge n. 215 del 17 dicembre 2021, dal 1° gennaio 2022 il periodo trascorso in quarantena preventiva non potrà più essere equiparato alla malattia.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

È stato esteso l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche nei luoghi all'aperto fino al 31 gennaio 2022 (art. 4, comma 1, DL 221/2021). Non è previsto, in via generale, l'obbligo di utilizzo delle mascherine FFP2, per cui si possono indossare indifferentemente sia le mascherine chirurgiche che le mascherine FFP2.

LAVORO AGILE PER IL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO

I provvedimenti del Governo hanno sostanzialmente richiamato l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni, nel perdurare dell'emergenza pandemica, di garantire l'applicazione di tutti



gli strumenti di flessibilità (lavoro agile, turnazioni sul lavoro, flessibilità in entrata ecc.) già previsti dalle normative di settore.

A decorrere dal 1° gennaio, e fino al 31 marzo 2022, salvo ulteriori proroghe, è consentito al PTA interessato (ad eccezione dei cosiddetti “fragili” che hanno appena sottoscritto l'accordo individuale di lavoro agile o di telelavoro e di coloro che svolgono attività non telelavorabile), in accordo con i rispettivi Responsabili, lo svolgimento della propria attività lavorativa in modalità “agile/a distanza” in alternanza a quella effettuata in presenza in sede, che rimane prioritaria e prevalente.

L'attività in modalità agile è consentita per:

- un massimo di due giorni alla settimana;
- tutta la durata della quarantena del dipendente stesso o dei figli minori di 14 anni;
- tutta la durata della eventuale DAD dei figli minori di 14 anni.

ATTIVITÀ ACCADEMICHE

Le attività accademiche (lezioni, esami, laboratori etc..) del personale docente - per i quali non è tipizzata la fattispecie del lavoro agile si rimanda al protocollo vigente reperibile nel sito web, che è costantemente aggiornato in conseguenza all'evoluzione dell'emergenza pandemica.

I Responsabili di struttura sono invitati a predisporre tutte le misure organizzative ritenute opportune a mettere in atto le attuali disposizioni nel modo maggiormente efficace possibile, nel rispetto del PROTOCOLLO COVID vigente.

Si ringrazia per la disponibilità e la collaborazione affinché i servizi dell'Amministrazione possano proseguire con efficacia, efficienza e nella massima sicurezza, anche nella contingenza attuale.

Varese, 17 gennaio 2022

Il Direttore Generale
Dott. Marco Cavallotti
Firmato Digitalmente

Il Rettore
Prof. Angelo Tagliabue
Firmato Digitalmente